

TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

**Con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di
notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Per la Prof.ssa **Sandra Catalano** (C.F. CTLSDR65D68H501M), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Piave n. 7, presso lo studio dell'avv. Domenico Finamore, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo Maselli giusta procura estesa a margine del presente atto. Si comunica il fax: 06/80690309 e la PEC: paolo.maselli@pecavvocatitivoli.it presso cui inviare le comunicazioni e le notificazioni;

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in 00186 - Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti

di tutti i docenti potenzialmente controinteressati, inseriti nell'attuale graduatoria di mobilità 2016/2017, a rischio di pregiudizio (in termini di posizione nella detta graduatoria) nell'eventualità di accoglimento delle pretese avanzate dalla ricorrente in questa sede.

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti

- della nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Direzione Generale del Personale della scuola, inviata a mezzo pec in data 31.08.2016, con la quale veniva comunicata alla ricorrente l'assegnazione presso l'Istituto GRIS01200Q – Polo Bianciardi Grosseto (ambito TOS0000009), classe di concorso A029 – educazione fisica II Grado;
- della comunicazione inviata a mezzo PEC in data 31.8.2016, con la

Delego l'avv. Paolo Maselli (c.f. MSL PLA 73P19 H501U) e l'avv. Domenico Finamore (c.f. FNM DNC 63R21 D086U) a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni suo stadio e grado, ivi comprese la successiva fase esecutiva e di opposizione, concedendo ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, riassumere il giudizio, transigere, incassare e quietanzare somme, nominare altri avvocati e procuratori, eleggere domicilio, rinunciare agli atti del processo, nonché chiamare in causa terzi ed iniziare la procedura di accertamento dell'obbligo del terzo. Eleggo domicilio in Grosseto, via Piave n. 7.

Ho ricevuto le informazioni previste dall'art. 13, D.Lgs 196/03 in ordine al trattamento dei dati personali e presto il consenso alla utilizzazione e diffusione di tali dati da parte dei difensori, per lo svolgimento del mandato, nonché le informazioni ai sensi dell'art.4,3°comma,del D.lgs.n.28/2010 sulla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014.

Firma

quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca comunicava alla ricorrente l'assegnazione presso l'Istituto GRIS01200Q – Polo Bianciardi - Grosseto (ambito TOS0000009), classe di concorso A029 – educazione fisica II Grado;

- di ogni atto antecedente, connesso e successivo.

Premessa in fatto

La prof.ssa Sandra Catalano ha conseguito il diploma di laurea in scienze motorie presso l'Istituto Superiore Statale di Educazione Fisica, Foro Italico - Roma in data 15.03.1988.

Successivamente, la docente ha conseguito l'abilitazione ai sensi del DM 354/98 per le classi di concorso A029 - Ed. Fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A030 - Ed. Fisica negli istituti di istruzione secondaria di I grado (doc. 1) – Idoneità all'insegnamento nella scuola elementare O.M. 33/2000

All'esito dell'abilitazione, la ricorrente si è iscritta nelle graduatorie ad esaurimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) ed è stata chiamata ad insegnare presso l'Istituto San Giuseppe in Roma, via del Casaletto n. 260 per i seguenti anni (doc. 2):

- anno scolastico 1987/88 per un totale di 90 giorni per la classe di concorso A030;
- anno scolastico 1988/89 dal 7.10.88 al 24.10.88 per un totale di 18 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1988/89 dal 25.10.88 al 31.08.88 per un totale di 311 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1989/90 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1990/91 per un totale di 365 giorni per le classi di

concorso A029 e A030;

- anno scolastico 1991/92 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1992/93 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A030;
- anno scolastico 1993/94 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1994/95 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1995/96 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1996/97 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1997/98 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1998/99 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1999/00 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2000/01 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 2001/02 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 2002/03 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2003/04 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;

- anno scolastico 2004/05 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2005/06 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2006/07 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2007/08 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2008/09 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2009/10 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2010/11 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2011/12 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2012/13 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2013/14 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2014/15 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029.

Durante gli ultimi tre anni di servizio, la prof.ssa Sandra Catalano ha prestato servizio per scuole statali e nello specifico:

- anno scolastico 2014/15, dal 3.11.14 all'8.6.15 presso il Liceo Classico Eugenio Montale – Roma, Via Bravetta n. 545, per un totale di 218 giorni per la classe di concorso A029;

- anno scolastico 2014/15 presso il Liceo Classico Eugenio Quirino Visconti – Roma, Piazza del Collegio Romano n. 4, per un totale di 84 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2015/16 presso il Liceo Classico Eugenio Montale – Roma, Via Bravetta n. 545 per la classe di concorso A029 in ruolo fase C.

Nel rispetto di quanto statuito dall'art. 1, comma 1082, legge n. 107 e di quanto previsto dall'O.M. n. 241/2016, la ricorrente ha predisposto la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, indicando, secondo l'ordine di preferenza che si rileva dall'istanza in atti, gli ambiti nazionali possibili destinatari della sua scelta di sede definitiva, collocando in primis quello di Roma o, comunque, limitrofo a questo comune, e in via residuale, esprimendo preferenza per gli ambiti di province più vicine a quella di Roma; in subordine, poi, ha indicato gli ambiti facenti parte delle regioni più prossime al Lazio, tra cui, al trentacinquesimo posto, Grosseto.

In spregio di qualsivoglia normativa e senza affatto considerare il previsto ordine di preferenza dei possibili ambiti destinatari della scelta di sede definitiva, in data 31.08.2016 il MIUR ha comunicato alla prof.ssa Sandra Catalano di assegnarla per il successivo triennio presso l'istituto GRIS01200Q – POLO BIANCIARDI di GROSSETO (Ambito TOS0000009), secondo quanto previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della DG Personale della scuola presso il MIUR. (doc. 3)

L'assegnazione è avvenuta in base ad una graduatoria per la quale la prof.ssa Sandra Catalano - nonostante i numerosi anni di insegnamento e nonostante usufruisse dei vantaggi previsti dalla L. n. 104/1992, poiché il padre, al momento della domanda, era gravemente malato - è risultata

assegnataria di un punteggio base pari solamente ad 8.00 punti.

Sulla base di tale irragionevole punteggio, che non tiene evidentemente conto dell'anzianità di servizio, la ricorrente è stata assegnata all'ambito di Grosseto (ambito TOS0000009), collocato al trentacinquesimo numero d'ordine come opzione di scelta della domanda di mobilità presentata dalla docente (doc. 4).

Il provvedimento che dispone l'assegnazione della prof.ssa Sandra Catalano per il prossimo triennio presso l'istituto GRIS01200Q – POLO BIANCIARDI GROSSETO (Ambito TOS0000009) ha leso illegittimamente l'interesse della ricorrente ed è dunque illegittimo per i seguenti

Motivi

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015; Violazione della previsioni di cui O.M. n. 241/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 255/2001 convertito in legge n. 333/2001; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 31.08.2016, la prof.ssa Sandra Catalano è stata informata dell'assegnazione per il triennio 2016 – 2019 presso l'Istituto GRIS01200Q – Polo Bianciardi Grosseto (Ambito TOS0000009) sulla base della domanda di mobilità territoriale presentata dalla stessa docente.

Nella compilazione della citata domanda di mobilità, la prof.ssa Sandra Catalano ha indicato le “*preferenze territoriali*”, ossia gli ambiti presso i quali la stessa avrebbe preferito insegnare.

Tale elenco viene predisposto, in via decrescente, partendo dall'ambito di

maggior preferenza.

Sulla base di tale elenco, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, considerato il punteggio complessivo che ciascun docente ha cumulato nel corso della propria carriera, dispone l'assegnazione per i diversi ambiti territoriali.

Avendo il centro di interessi a Roma ed avendo ivi prestato insegnamento per ben ventinove anni, la docente ha indicato nei primi posti di preferenza gli ambiti della regione Lazio, ponendo solo come trentacinquesima opzione l'ambito Toscana 0009.

La ricorrente, forte dei ventinove anni di insegnamento prestati e del punteggio cumulato nel corso della professione, ha ritenuto a buon titolo di poter essere assegnata in uno degli ambiti della regione Lazio.

Tuttavia, in spregio di qualsivoglia normativa e senza considerare il previsto ordine di preferenza, in data 31.08.2016 il MIUR ha comunicato alla prof.ssa Sandra Catalano di averle assegnato la cattedra di insegnamento per il triennio 2016/2019 nell'ambito della Regione Toscana, sua trentacinquesima scelta.

Il provvedimento di assegnazione è illegittimo.

L'assegnazione presso un ambito territoriale posto in coda alle preferenze indicate dalla ricorrente sarebbe giustificata, secondo il MIUR, dal punteggio attribuito alla stessa, pari ad 8.00 punti.

Appare subito chiaro che, posti i ventinove anni di insegnamento, la docente non può assolutamente aver cumulato un punteggio pari solo ad 8.00 punti.

Basti evidenziare che la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo prevede 6,00 punti per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla

decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.

La palese incongruenza tra gli anni di servizio e il punteggio attribuito alla ricorrente, non possono non indurre a ritenere che il conteggio sia stato effettuato in modo errato e non conforme alle previsioni di legge.

Un punteggio così basso non è giustificato neanche qualora non si computassero gli anni prestati alle dipendenze di una scuola paritaria.

Interpretazione che sarebbe comunque erronea, giacchè l'art. 2/2 D.L. n. 255/2001 prevede che *"...I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

Per espressa previsione legislativa, **i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Di conseguenza, in applicazione delle suddette norme di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

Orbene, alla luce dei ventinove anni di insegnamento della ricorrente, non si comprende come il MIUR possa aver riconosciuto alla medesima solamente 8,00 punti, in violazione delle regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost..

In conclusione, seguendo il corretto computo del punteggio da attribuire alla prof.ssa Sandra Catalano e considerati tutti i ventinove anni di insegnamento, deve essere assegnato alla ricorrente un punteggio

maggiore e, per l'effetto, assegnata una sede in uno degli ambiti della regione Lazio.

Da qui, la necessità dell'immediata sospensione del disposto trasferimento.

2. Diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato in Istituti paritari. Disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente AS 2016/2017.

Nelle “Note comuni” alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio dei passaggi del personale docente, allegate al CCNI del giorno 8/4/2016, è stabilito che: *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

In ragione di detta previsione, il MIUR ha omesso di considerare - ai fini dell'attribuzione del giusto punteggio per il servizio reso - il periodo di attività prestato nell'Istituto Paritario “Istituto San Giuseppe” di Roma negli anni scolastici dal 1987 al 2015 (come da documentazione che si allega), servizio che, se correttamente considerato, avrebbe consentito alla ricorrente di vedersi attribuito un punteggio decisamente superiore a quello riportato nella notifica ministeriale della domanda di mobilità (art. 1, lett. B, della tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimento, allegata al CCNI 8/4/2016).

Se si considera la natura e la portata operativa di quella disposizione, in relazione a quanto imposto da radicate e mai sconfessate norme di legge, appare chiaro l'abuso commesso dal MIUR.

La disposizione va dunque disapplicata.

In primis, conta il richiamo all'art. 2, comma 2 del DL n. 225/2001,

convertito in legge in data 2/8/2001, secondo il quale i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 **nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prestato per il servizio nelle scuole statali** (e nella fattispecie, l'Istituto presso il quale l'istante ha prestato servizio hanno ottenuto la necessaria certificazione ministeriale di equiparazione alle strutture scolastiche pubbliche).

Ne consegue, pertanto, che eventuali disposizioni discordanti, anche se pattuite in sede collettiva, non potranno che sottostare agli effetti dell'applicazione dell'art 40, comma 1, ultimo cpv, e comma 3, del d.lgs. 165/2001: *“nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”; “...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.

Non a caso, alcuni Giudici di merito, per casi analoghi a quello di specie, hanno accolto le richieste degli istanti, decidendo le liti in questi termini: *“ai sensi dell'art.1 bis D.L. 250/05: le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie.... diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per*

discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche” (Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 2/8/2016; negli stessi termini anche Tribunale di Napoli, ord. del 31/8/2016, proc. n.rg. 17451/2016).

Da qui la necessità che il Giudice adito, valutata la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio prestato in pre - ruolo, disponga la disapplicazione, per quel che rileva nell’odierna procedura d’urgenza, della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI mobilità a.s. 2016/2017 (il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile), disponendo la condanna del Ministero a rielaborare la sua posizione nella già formata graduatoria di mobilità, inserendole il corretto punteggio afferente anche il servizio paritario prestato in pre ruolo.

4. Sul periculum in mora.

Fermo quanto precede in relazione al *fumus boni iuris*, sul *periculum in mora* si deduce quanto segue.

La pretesa avanzata dalla ricorrente in questa sede – di ottenere una pronuncia di illegittimità del trasferimento disposto sull’ambito di Grosseto in violazione delle vigenti disposizioni di legge e del CCNI, con la conseguenziale condanna del Ministero ad individuare come sede definitiva uno degli ambiti già indicati nella proposta domanda di mobilità secondo un preciso ordine di preferenza, nonché quella di ottenere (in disapplicazione delle disposizioni contrattuali *contra legem*) il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo espletato presso Istituti paritari negli anni scolastici dal 1987 al 2015 ai fini del suo corretto

inserimento nella graduatoria di mobilità del Piano straordinario di assunzione ex lege n. 107/2015 – può senz'altro ritenersi meritevole di una tutela d'urgenza, anche in vista dei possibili e prossimi pregiudizi che potrebbero derivarle dal trasferimento e dalla eventuale futura dichiarazione di illegittimità dell'O.M. n. 241/2016, già impugnata innanzi al TAR Lazio (e da questo sospesa nella sua efficacia: v. Ordinanza n. 4720 del giorno 8/8/ 2016 su proc. R.G. n. 6565/2016).

Allo stato dei fatti, il MIUR ha illegittimamente individuato per la ricorrente, in via definitiva, la sede di Grosseto.

Nell'attesa di un giudizio ordinario, qualora il Giudice adito dovesse ritenere di non concedere il provvedimento d'urgenza, l'istante si troverebbe a dover sopportare un duplice e grave imminente pregiudizio:

- considerata la pendenza del giudizio dinanzi al Tar Lazio per impugnativa dell'OM n. 241/2016 e quindi la possibilità che vengano caducati gli effetti di questa, il mancato riconoscimento alla docente del punteggio dovuto per il servizio pre-ruolo reso in Istituto paritario, potrebbe risulare compromettente per la sua posizione in graduatoria stilata secondo valori non rispettosi delle norme di legge, con il conseguenziale pregiudizio anche sulla futura ricostruzione di carriera (al riguardo costituisce precedente l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 6/9/2016, allegata allo scritto, su caso analogo a quello in esame);
- la ricorrente, secondo l'attuale graduatoria di mobilità, è stata assegnata in via definitiva, su posto comune, presso l'ambito territoriale di Grosseto, con vincolo di permanenza in detta sede per almeno tre anni.

La prof.ssa Sandra Catalano è nata a Roma, lì ha sempre esercitato la propria professione, lì risiedono i suoi affetti, le sue amicizie e, più in generale, lì si trova il suo centro di interessi.

Come conseguenza dell'assegnazione presso l'istituto Polo Bianciardi di Grosseto, la docente ha dovuto prendere in locazione un appartamento nei pressi della nuova scuola, con notevoli ripercussioni sulla già precaria situazione economica della docente (doc. 5).

Situazione economica aggravata dal fatto che la scuola ha assegnato alla ricorrente meno ore di insegnamento rispetto a quelle che gli sarebbero spettate.

A ciò si aggiunga la pendenza di un finanziamento presso Banco Posta per la quale la ricorrente è tenuta al pagamento di una rata mensile di elevato importo (doc. 6), nonché tutte le spese di viaggio che la stessa sostiene ogni fine settimana per poter tornare a Roma dai suoi affetti.

Ma ciò che più rileva, è lo stato di salute della docente, fortemente compromesso dallo stress cagionato dallo sradicamento dal centro di interessi, nonché dalla consapevolezza di aver subito un'ingiustizia dall'Amministrazione (doc. 7).

La delicata situazione che investe la ricorrente, stante le difficoltà economiche ma soprattutto le precarie condizioni di salute, necessita di una pronta risoluzione, non potendosi attendere le lungaggini di un procedimento ordinario.

Detti pregiudizi hanno natura irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali della ricorrente, ma vanno ad intaccare la stessa sfera dei suoi diritti personali e familiari, insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente.

Pertanto, allo stato, la ricorrente non ha neppure ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Ambito della Provincia di Roma, per cui il suo spostamento a Grosseto si è reso inevitabile, a meno che non intervenga una pronuncia giudiziale che, accertata l'illegittimità dell'operato del

MIUR, metta fine all'anomalo meccanismo che è stato posto in essere in attuazione della Riforma della "Buona Scuola".

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e, previa attribuzione alla prof.ssa Sandra Catalano di un punteggio conforme al proprio storico professionale, si possa ordinare all'amministrazione di provvedere ad assegnare alla ricorrente una sede idonea.

Nel merito, si premette che la professoressa agirà per l'annullamento degli atti impugnati e per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tanto premesso, la prof.ssa Sandra Catalano, come in epigrafe rappresentata e difesa,

ricorre

all'Ill.mo Tribunale adito affinché fissi udienza di comparizione delle parti e conceda termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione in udienza, per ivi sentire accogliere, anche previa dichiarazione di contumacia, le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, in via preliminare, sospendere, *inaudita altera parte*, l'efficacia del trasferimento impugnato per tutte le ragioni esposte in premessa.

In contraddittorio:

1. dichiarare illegittima, per tutte le questioni dedotte in premessa, l'attribuzione della ricorrente alla sede assegnata dal MIUR sulla scorta della redatta graduatoria di mobilità, unitamente a tutti gli atti connessi e consequenziali a questa, con condanna all'assegnazione in altra sede tra

quelle indicate secondo l'ordine di preferenza degli ambiti (in primis, quelli della Regione Lazio) e delle Province riportate nella proposta domanda di mobilità, o comunque in quelli dell'ambito di immissione in ruolo (Roma), considerando, a tal fine il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo;

2. accertare, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto comune, svolto in Istituti paritari negli A.S. dal 2000 al 2015, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un istituto statale, con la conseguente disapplicazione, ex artt.1339 e 1418/1419 c.c. di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile;

3. condannare il MIUR e le Amministrazioni scolastiche competenti all'inserimento nell'attuale graduatoria di mobilità dell'esatto punteggio, considerando, a tal fine, anche quello relativo al servizio pre - ruolo paritario prestato;

In via istruttoria, si chiede sin da ora che si ordini al MIUR di produrre idonea documentazione attestante i metodi di calcolo utilizzati per la redazione dell'attuale graduatoria di mobilità interprovinciale, con la specifica degli algoritmi utilizzati per il riconoscimento dei punteggi e delle precedenti.

Con ogni conseguenza di legge in ragione dei compensi professionali, da liquidarsi in favore dell'avv. Paolo Maselli quale antistatario.

Si depositano i seguenti documenti in copia:

1. Certificato attestante i titoli conseguiti;
2. Certificato attestante gli anni di insegnamento;

3. Comunicazione di assegnazione presso l'istituto GRIS01200Q – Polo Bianciardi Grosseto (Ambito TOS000009);
4. Domanda di mobilità territoriale;
5. Busta paga relativa a settembre 2016;
6. Richiesta prestito;
7. Certificati medici;
8. Provvedimento di accoglimento della richiesta di giorni di permesso;
9. Modello 730 – Redditi 2014;

La ricorrente dichiara di essere esente dal versamento del contributo unificato poiché titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Gratuito Patrocinio), come da autocertificazione che si allega.

Roma, 3.11.2016

Avv. Paolo Maselli